ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1712 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2024, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/36/UE CONCERNENTE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI E LA PROTEZIONE DELLE VITTIME

Art. 13

Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «per la durata non inferiore ad un anno» sono inserite le seguenti: «; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi».

Versione in vigore dal 16 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
Estremi	Decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-115-2026/art-13-modifiche-all-articolo-25-quinquies-del-decreto-legislativo-8-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it